



***MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA
CARBONE COSTRUZIONI S.R.L.***

(ex Decreto Legislativo n. 231/2001)

Parte Speciale VII

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità
di provenienza illecita ed autoriciclaggio

Giugno 2025

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA ED AUTORICICLAGGIO (art. 25-octies)

I reati di riciclaggio (di seguito i "Reati di Riciclaggio") sono stati introdotti nel corpus del D. Lgs. 231 del 2001, all'art. 25-octies, attraverso il D. Lgs. 231 del 21 novembre 2007 (di seguito "Decreto Antiriciclaggio").

I Reati di Riciclaggio, considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario, sono: Ricettazione (art. 648 c.p.); Riciclaggio (art. 648-bis c.p.); Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.).

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio, che ha in parte abrogato e sostituito la legge del 5 luglio 1991 n. 197.

Il Decreto Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

1. la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione è pari o superiori - attualmente - a **Euro 2.999,99**. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. Sarà, al termine della presente trattazione, esaminata la modifica apportata dalla c.d. Legge di Stabilità 2016 a proposito della richiamata soglia di Euro 2.999,99.

2. l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari del Decreto Antiriciclaggio (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi;

3. l'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente;

4. l'obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) all'UIF, di tutte quelle operazioni, poste in

essere dalla clientela, ritenute "sospette" o quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

I soggetti sottoposti agli obblighi di cui ai n. 2., 3., 4., sono:

1) gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria. Tra tali soggetti figurano, ad esempio:

- banche;
- poste italiane;
- società di intermediazione mobiliare (SIM);
- società di gestione del risparmio (SGR);
- società di investimento a capitale variabile (SICAV).

2) I professionisti, tra i quali si indicano:

- i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali;
- i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni.

3) I revisori contabili.

4) Altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme. Tra le attività si indicano:

- recupero di crediti per conto terzi;
- trasporto di denaro contante;
- gestione di case da gioco;
- offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

Ancora, si segnala che la Legge 15 dicembre 2014, n. 186 (Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio) ha introdotto, nell'ordinamento giuridico italiano, il delitto di autoriciclaggio (art. 648-ter.1). Trattasi

di una relevantissima innovazione, destinata ad incidere sullo stesso catalogo dei reati disciplinato dal D. Lgs. 231/01, il cui articolo 25-octies è stato, infatti, modificato.

Preme rammentare che la c.d. Legge di stabilità 2016 - L. 28 novembre 2015, nr. 208, entrata in vigore il primo gennaio 2016 - ha modificato l'art. 49 D. Lgs. 231/2007; **tale articolo è stato ulteriormente modificato dalla Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 che ha modificato il comma 3-bis del menzionato articolo 49 D. Lgs. 231/2007, con decorrenza 01/01/2023 disponendo che è vietato il trasferimento di denaro contante in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a Euro 5.000 (Cinquemila).**

Resta inteso che la soglia sopraindicata non possa essere superata neppure attraverso il compimento di operazioni c.d. "frazionate". Ai sensi dell'art. 1, lett. m), D. Lgs. 231/01, è frazionata "un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale".

Con la Legge di stabilità 2016 era stata innalzata la soglia - fissata in Euro 3.000,00 - per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta nello svolgimento dell'attività di cambiavalute; **oggi, invece, l'art. 1, comma 384 e ss., L. n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) ha ulteriormente innalzato la soglia per l'utilizzo di denaro contante fissandolo, dal 1° gennaio 2023, ad Euro 5.000,00 (cinquemila);** di contro, è stato mantenuto il limite di Euro 999,99 per la rimessa di denaro ("money transfer") e per l'emissione di assegni bancari e postali senza indicazione della clausola di non trasferibilità e senza l'indicazione del beneficiario.

Fattispecie di reato previste dall'art. 25 – octies del D. Lgs. 231/2001

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena

della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416 bis 1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Aree a rischio

- Rapporti con fornitori e partner a livello nazionale e transnazionale;
- Flussi finanziari in entrata;
- Rapporti infragruppo relativi a:
 - Contratti infragruppo di acquisto e/o di vendita;
 - Gestione dei flussi finanziari;
 - Investimenti infragruppo;
- Rapporti con soggetti terzi relativi a:
 - Contratti di acquisto e/o di vendita con controparti;
 - Transazioni finanziarie con controparti;
 - Investimenti con controparti;
 - Sponsorizzazioni;
- Acquisto di beni e servizi;
- Pagamenti ed incassi;
- Gestione fatturazione;
- Marketing e commerciale;
- Processo di erogazione del credito;

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dall'amministratore unico della COSTRUZIONI PICCOLO s.r.l., al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Procedure specifiche per aree sensibili

- Osservare il limite di Euro 999,99 per la rimessa di denaro (i c.d. "*money transfer*") e per l'emissione di assegni bancari e postali senza indicazione della clausola di non Trasferibilità e senza l'indicazione del beneficiario. E', dunque, fatto divieto di compiere e di ricevere transazioni, con le modalità sopraindicate, per importi superiori alla soglia in questione.

Pertanto,

I carnet assegni possono essere utilizzati secondo i seguenti limiti:

- in forma libera per importi inferiori a Euro 1.000;
- mediante apposizione della clausola di "non trasferibilità" e l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, per importi pari o superiori a Euro 1.000.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito COSTRUZIONI PICCOLO], sono tenuti in generale a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

(i) il Codice etico;

(ii) la disciplina dell'external dealing;

(iii) il Regolamento interno per la gestione degli acquisti, vendite, delle forniture, dei contratti e di qualsivoglia operazione o transazione con terzi come trattate dalle procedure e protocolli interni aziendali.

Ai Consulenti, Partner e Fornitori e parti terze deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice etico da parte dell'Ente.

I Destinatari sono in particolare tenuti a provvedere - prima di compiere un'operazione ritenuta sospetta a trasmettere la segnalazione al ODV per ricevere indicazioni in merito.

Al fine di prevenire l'attuazione dei comportamenti vietati, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partners, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la società, dovranno:

- osservare regole e principi del codice etico;

- osservare tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano la gestione delle risorse e dei flussi finanziari e di tesoreria;
- instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con gli istituti di credito sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- verificare la regolarità formale e sostanziale dei flussi finanziari aziendali, in particolare verso terzi. Tali controlli devono tener conto della sede legale della controparte (per es. paradisi fiscali e Paesi a rischio terrorismo), degli istituti di credito utilizzati e di eventuali strutture fiduciarie coinvolte nella transazione;
- verificare l'esistenza di regole disciplinari in materia di prevenzione dei reati di riciclaggio;
- verificare la trasparenza e tracciabilità degli investimenti;
- predisporre o realizzare adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio;
- attenersi ai principi e alle prescrizioni contenuti nelle istruzioni interne;
- osservare scrupolosamente tutte le norme volte al mantenimento dell'integrità del capitale sociale e agire sempre rispettando le procedure interne che su tali norme si fondano al fine di non ledere gli interessi dei soci, dei creditori e dei terzi;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel pieno rispetto sia delle norme di legge sia delle procedure (tra cui in particolare il codice etico);
- divieto di esporre in tali comunicazioni fatti non corrispondenti al vero o occultare fatti relativi alla gestione economica e finanziaria;
- gli incarichi conferiti a consulenti devono essere redatti per iscritto, indicando le motivazioni alla base del rapporto instaurato e il compenso pattuito;
- anche i contratti stipulati con i fornitori e i partners devono essere redatti per iscritto, specificando tanto le motivazioni alla base del rapporto quanto le condizioni economiche accordate.

Sono individuati uno o più Responsabili Interni per ciascuna area a rischio diretto di reato: essi coincidono con i ruoli aziendali individuati in fase di *assessment* quali soggetti coinvolti nella gestione delle attività sensibili proprie delle aree di rischio.

Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure previste dal Modello, nei soli casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea del rispetto delle procedure. In questi casi, è inviata immediata informazione all'ODV ed è sempre richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente.

Divieti specifici

È fatto esplicito divieto di:

- porre in essere comportamenti che possano integrare, direttamente o indirettamente, una delle fattispecie di reato ex. artt. 25-octies del D. Lgs. 231/2001;
- porre in essere comportamenti in violazione delle norme comportamentali e delle procedure.

È richiesta, a tal proposito, per gli Esponenti Aziendali [per Esponenti Aziendali si intendono sia i dirigenti che i dipendenti a qualunque titolo questi operino in ambito COSTRUZIONI PICCOLO, - in via diretta e tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Collaboratori esterni e Partners, l'osservanza di regole e principi previsti dal codice etico.